



Associazione italiana  
fra gli studiosi del processo civile

APPROVATO

26.5.19

Il presente documento traccia le linee-guida minimali per quanto riguarda la concessione del patrocinio dell'Associazione fra gli studiosi del processo civile a convegni di studio ed iniziative scientifiche, in Italia o all'Estero, di interesse processualcivilistico.

La richiesta di patrocinio deve essere formulata per iscritto e provenire da parte di due soci ovvero di un componente del consiglio direttivo. La stessa può essere trasmessa anche in via telematica.

Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

La concessione del patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri, che consentono una prima valutazione positiva dei contenuti e negli obiettivi dell'iniziativa:

- a) coerenza con le finalità istituzionali dell'Associazione;
- b) particolare rilevanza scientifica, non limitata ad ambito locale, dell'iniziativa o del convegno;
- c) partecipazione al convegno o all'iniziativa di almeno due professori ordinari, di cui almeno uno di diritto processuale civile ed almeno uno in ruolo;
- d) riconosciuto prestigio dell'ente organizzatore: per tale venendo presunte le Università non telematiche e gli enti di ricerca statali;
- e) importanza degli argomenti oggetto del convegno o dell'iniziativa.

Il patrocinio non può essere concesso per finalità commerciali o politiche o comunque per iniziative al cui promovimento risulti l'interesse di soggetti con siffatte finalità.

Il Presidente, in difetto dei requisiti di cui alle lett. a), b) e c), respinge la richiesta. Altrimenti, sentito il parere dei componenti del Consiglio Direttivo, qualora la maggioranza si esprima in senso favorevole all'accoglimento della richiesta, concede con propria nota il patrocinio e dispone che venga comunicato agli interessati.

Qualora il patrocinio venga richiesto da almeno tre dei suoi componenti ovvero al convegno o iniziativa patrocinati partecipino almeno due componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente può comunicare in via telematica agli altri componenti del Consiglio Direttivo l'intenzione di concedere il patrocinio e provvedere alla concessione dello stesso in mancanza di opposizione di altri componenti entro il termine di otto giorni.

La concessione del patrocinio comporta l'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione il logo associativo, unitamente alla dizione "*Con il patrocinio dell'Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile*" e non implica, di per sé, oneri finanziari a carico dell'Associazione.

Il patrocinio può essere revocato qualora l'Associazione constati successivamente la non rispondenza alle proprie finalità della sua concessione, ovvero qualora per gli strumenti comunicativi e le modalità di svolgimento del convegno o dell'iniziativa patrocinata appaia che tale concessione possa incidere negativamente sull'immagine dell'Associazione.